

CIPUR

(Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo)

De Universit@te:

*L'istituzione universitaria nel
terzo millennio.*

Il caso Italia

Prof. Alberto Incoronato, PhD

QUADERNO N° 2

A CURA DELL'UFFICIO STUDI CIPUR - LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA

INTRODUZIONE

- 3 | *Premessa*
- 3 | *Ringraziamenti*

Parte I. Interventi legislativi di fine millennio: una breve rassegna

UNIVERSITÀ DI MASSA

- 4 | *Et voilà!*

IL DPR 382/80

- 4 | *Docenza*
- 6 | *Tempo pieno, tempo definito*
- 6 | *Altri interventi*

LA LEGGE 168/89

- 6 | *Autonomia*

“A COSTO ZERO”

- 8 | *Sedi e docenti*

LA LEGGE 210/98

- 9 | *Valutazioni comparative*

LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

- 9 | *Quale didattica? Istruzione o formazione?*
- 10 | *3+2*

Parte II. L'Università italiana nel terzo millennio

UNIVERSITÀ: FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

- 12 | *Il Giudice e il Professore universitario*
- 13 | *Valutazione scientifica*
- 13 | *Generali sì, generali no*
- 14 | *Quale ricerca? I nipotini della Thatcher*
- 15 | *Didattica e Ricerca: un legame inscindibile*
- 15 | *Università e Industria: una relazione possibile*

AUTONOMIA

- 16 | *Un processo irreversibile*

COMPETITIVITÀ

16		<i>Introduzione</i>
16		<i>Intrasistema</i>
17		<i>Intersistema</i>

RISORSE

19		<i>Premessa</i>
19		<i>Retribuzioni</i>
19		<i>Progressioni di carriera</i>
19		<i>Insedimenti universitari</i>
20		<i>Ricerca</i>

DOCENZA UNIVERSITARIA

20		<i>Struttura della docenza</i>
21		<i>Procedure di reclutamento</i>
22		<i>Accesso</i>
22		<i>Progressione di carriera</i>
22		<i>Mobilità della docenza</i>

Parte III. Considerazioni finali

VERSO LA NUOVA UNIVERSITÀ

24		<i>Governare la transizione</i>
----	--	---------------------------------

INTRODUZIONE

Premessa La stagione della riforma degli ordinamenti didattici che ha portato alla completa ridefinizione e rimodulazione dell'offerta didattica degli atenei italiani può considerarsi conclusa, anche se aggiustamenti e assestamenti potranno essere necessari sia in corso d'opera che dopo la fase di rodaggio. È verosimile che in questa legislatura, per quanto attiene all'Università, la questione dello stato giuridico possa essere tra le prime ad essere affrontata. È probabile, purtroppo, che lo si farà a partire dal famigerato ddl sulla terza fascia. Famigerato perché il progetto proposto prevedeva solo una variazione nominalistica, Professori di III fascia anziché Ricercatori, senza alcuna definizione di stato giuridico, permanendo, quindi, le drastiche limitazioni dei diritti civili nell'ambito del processo di formazione delle decisioni all'interno degli atenei. Per inciso, nel QUADERNO N° 11^[1] è stato dimostrato, nell'ambito di una proposta di progressione di carriera, che è possibile dare una risposta adeguata alle aspirazioni di carriera di tutti gli operatori universitari, Ricercatori compresi, con un notevole risparmio di risorse e con possibilità di immettere nuove leve nella docenza.

Preoccupa non poco che in questa legislatura la discussione sullo stato giuridico dei docenti universitari possa riprendere secondo la vecchia impostazione: discutere di aspetti del sistema senza aver definito prima caratteristiche, peculiarità e finalità del sistema stesso. Il CIPUR non intende seguire la vecchia impostazione ed intende, invece, con questo QUADERNO N° 2, procedere ad una analisi del sistema Università propedeutica a qualsiasi intervento sullo stato giuridico.

Ringraziamenti Il contenuto del presente quaderno raccoglie, riorganizza e integra una serie di interventi che su aspetti del sistema Università l'autore ha fatto nel corso degli ultimi dieci anni principalmente sulla carta stampata. Comunque, anche per la stesura di questo quaderno il confronto sia nell'ambito della Giunta, collegiale e bilaterale, sia all'esterno^{2[2]} è stato un'utile occasione per approfondire aspetti importanti delle caratteristiche di funzionamento dell'Università.

¹[1] Insetto di UNIVERSITÀ OGGI del 28 febbraio 2001 "Docenza Universitaria. Reclutamento e progressione di carriera. Ipotesi di interventi legislativi", 16 pagine

²[2] In particolare desidero ringraziare il collega Giuseppe Burrafato.

Parte I

Interventi legislativi di fine millennio: una breve rassegna

UNIVERSITÀ DI MASSA

Et voilà!

L'Università italiana fino agli inizi degli anni '60 aveva funzionato come istituzione elitaria deputata alla formazione della classe dirigente del paese il cui percorso formativo era: scuola media, liceo, università. Era quell'Università un'istituzione sostanzialmente statica e autoreferenziale in una società che, invece, a partire dal secondo dopoguerra è andata incontro a profonde trasformazioni. Relativamente all'Università la prima di tali trasformazioni si è avuta alla fine degli anni '60 con la creazione dell'università di massa. Mentre però negli altri paesi questa trasformazione era il risultato di una scelta ponderata e coerente con un quadro di interventi di settore finalizzati a tale trasformazione, in Italia, invece, la trasformazione fu effettuata nell'ottica di fare fronte agli effetti sociali della crisi economica post-bellica che interrompeva lo straordinario ciclo di crescita economica. In sostanza si pensò di utilizzare l'Università come un ammortizzatore sociale e, liberalizzandone gli accessi, fu trasformata in un'area di parcheggio di forza lavoro. Il provvedimento non fu preceduto né da alcun adeguamento strutturale, e per far fronte all'aumento di ordini di grandezza della popolazione studentesca fu eliminato l'obbligo della frequenza, né da un adeguamento dell'organico dei docenti, con la conseguente necessità di reclutare affannosamente e precariamente nuove leve di docenti. Tutto ciò, ovviamente, nella certezza che, superata la crisi, erroneamente ritenuta congiunturale, la popolazione studentesca sarebbe ritornata ai livelli precedenti la crisi e i docenti precari, non più necessari, avrebbero dovuto lasciare l'università.

In realtà la crisi fu tutt'altro che congiunturale e, dunque, fu necessario intervenire con un provvedimento legislativo, il DPR n° 382 del 1980, per adeguare la struttura universitaria alla nuova realtà.

IL DPR 382/80

Docenza

Sul fronte della docenza si introdusse il ruolo del Ricercatore, il cui stato giuridico sarebbe stato definito in un secondo tempo^{3[3]}, come una sorta di docente in formazione, e per i Professori si stabilì l'unicità del ruolo. Per superare le fortissime resistenze incontrate su quest'ultimo punto, in particolare da parte di settori dell'Accademia particolarmente orientati alla libera professione, fu necessario trovare

^{3[3]} Ad oltre vent'anni dal varo della legge si è ancora in attesa di tale definizione.

un compromesso. In sostanza, il ruolo della docenza è sì unico, ma articolato su due fasce^{4[4]} - I fascia per i Professori Associati e I fascia per i Professori Ordinari, con identiche responsabilità e compiti didattici - differenziandole solo per una diversa maturità scientifica. Il senso di questo codicillo fu, però, stravolto inserendo tutta una serie di norme da apartheid nei confronti dei Professori di II fascia, privandoli del diritto di elettorato passivo ed impedendo loro di essere coordinatori di programmi nazionali di ricerca. In sostanza, si distorse il significato della maturità scientifica facendone discendere automaticamente anche "maturità" gestionali, il che la dice lunga su quanto poco erano e siano tenute in conto in questo paese le effettive capacità gestionali per dirigere un dipartimento, una facoltà, un rettorato. In fase di prima applicazione della legge furono inquadrati nella I fascia dei Professori di ruolo i Professori Ordinari e Straordinari e in quella di II fascia i Professori incaricati stabilizzati (docenti con almeno tre anni d'incarico d'insegnamento), questi ultimi, però, previo giudizio d'idoneità. È doveroso chiarire un equivoco nel quale taluni incorrono relativamente a tali giudizi nel definirli ope legis. L'unica ope legis che ha interessato il mondo universitario è stata quella che ha trasformato per disposizione di legge — ope legis appunto — i Professori Aggregati (NON i Professori Associati) in Professori Ordinari. I giudizi d'idoneità, invece, sono stati valutazioni effettuate da commissioni nazionali che hanno operato una forte selezione, in taluni settori anche percentualmente molto spinta.

Il DPR innovava anche le procedure concorsuali, mantenendo però il carattere di concorso nazionale, che nei fatti non hanno funzionato tant'è che nel 1998^{5[5]} è stato necessario re-intervenire. In sostanza, per quanto riguarda i concorsi, la 382/80 è stata disattesa relativamente all'articolo 5 (i cosiddetti novennialisti), e si è dimostrato impossibile rispettare la scadenza biennale, ad anni alterni, per concorsi nazionali di Professori di Ruolo di I e II fascia. Rispetto agli 8 concorsi preventivati ne furono espletati soltanto 36^{6[6]}. Impossibilità dovuta sia al fatto che la partecipazione di un elevato numero di candidati per ciascuna classe di concorso portava, dopo un lungo periodo di stasi concorsuale, ad un inevitabile allungamento dei tempi concorsuali, sia ai numerosissimi ricorsi che, intentati dai troppi meritevoli ingiustamente bocciati (l'Università italiana per questo si è guadagnata a più riprese l'attenzione dei mass media italiani e di prestigiose riviste scientifiche straniere), si rivolgevano alla giustizia amministrativa (ma non di rado anche a quella penale!) con conseguente richiesta di sospensione del concorso ed innesco di

^{4[4]} Il mistero della cosiddetta Sapientissima Binità.

^{5[5]} Vedi a pagina 9: La legge 210/98.

^{6[6]} Ciò ha dato luogo a quello che, in modo sintetico ma efficace, il collega Fabio Roversi Monaco, nella sua qualità di Rettore dell'Università di Bologna, ha definito "un contenzioso ancora aperto tra lo Stato e i Docenti universitari" (Nino Luciani, comunicazione personale).

^{7[7]} Ad esempio, è di questi giorni la sentenza della Cassazione relativamente ad un iter giudiziario, avverso alle risultanze di un concorso per Professori di ruolo di I fascia bandito nel 1988 e terminato nel 1990, iniziato in primo grado nel 1995.

un iter giudiziario che durava diversi anni⁷[7].

**Tempo pieno,
tempo definito**

L'articolo 11 affrontava il problema della regolamentazione dell'esercizio delle attività libero professionali da parte di Professori universitari. Per quanti impegnati in tali attività veniva definito l'impegno temporale nelle strutture universitarie, tempo definito appunto, mentre per gli altri si assumeva che il loro tempo fosse dedicato interamente all'attività universitaria, il cosiddetto tempo pieno. Ai Professori a tempo pieno veniva riconosciuto un compenso economico aggiuntivo (pensionabile) detto assegno di tempo pieno. Successive modiche e integrazioni, in particolare a seguito sia della legge sull'autonomia universitaria 168/89, sia del Decreto Legislativo n° 29 del 3/2/1993 e sia dei regolamenti d'ateneo, hanno stravolto a tal punto l'articolo 11 che attualmente il numero di professori a tempo definito è crollato verticalmente⁸[8].

Altri interventi

Il DPR introduceva altre novità quali il Dottorato di Ricerca, i Consigli di Corso di Laurea, i Dipartimenti. In particolare, questi ultimi sono stati considerati come strutture che avrebbero nel tempo soppiantato le Facoltà. In realtà così non è stato anche perché i rispettivi ambiti di competenza sono formalmente distinti, avendo queste ultime strutture competenze sulla didattica e i primi competenze sulla ricerca.

Il DPR 382/80 è stato l'ultimo intervento legislativo che interessava tutto il pianeta dell'Università; successivamente i vari interventi legislativi hanno riguardato aspetti specifici dell'Università.

LA LEGGE 168/89

Autonomia

Il varo della legge n° 168 del 1989, la cosiddetta legge sull'autonomia, ha rappresentato un punto di svolta nel modo di fare università nel nostro paese, anche se per alcuni aspetti gli intenti innovatori sono stati vanificati da successivi interventi della magistratura amministrativa. Infatti, uno degli scopi della legge era dare attuazione al dettato costituzionale che, per quanto riguarda l'articolo 33, riconosce alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. È opportuno sottolineare che: "*L'autonomia accademica si traduce in definitiva nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso i suoi Organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti delle varie articolazioni, così risolvendosi nel potere di autodeterminazione del corpo accademico*"⁹[9]. Inoltre, l'articolo 16 della legge stabilendo esplicitamente ciò che doveva essere inserito in uno statuto e ciò che non poteva essere modificato nella stesura dello stesso, implicitamente lasciava ampi margini di discrezionalità circa le questioni non specificamente citate. Infatti, tale articolo richiedeva l'elettività del Rettore, il mantenimento di Senato Accademico,

⁸[8] Dati di provenienza MIUR indicano che i docenti a tempo definito sono il 5,8%.

⁹[9] Sentenza Corte Costituzionale 1017 del 1988)

Consiglio di Amministrazione e delle Facoltà, l'osservanza delle norme dello stato giuridico del personale e dei curricula didattici, la compatibilità tra soluzioni organizzative e disponibilità finanziarie, ma, ad esempio, al primo punto del comma 4 per l'elezione dei Rettori non diceva nulla "circa l'elettorato attivo e passivo; se il primo continua a spettare ai soli docenti (con rappresentanze limitate di altre categorie) o se possa essere allargato (...). Se il secondo spetti, o meno, ai professori ordinari delle Università (...)"¹⁰[10]. In realtà, la possibilità di darsi statuti autonomi, secondo il dettato costituzionale e nell'ambito di vincoli imposti dalla legge stessa 168/89, è stata drasticamente ridimensionata, per non dire vanificata, da ripetuti interventi della magistratura amministrativa che, su sollecitazione di specifici settori dell'accademia, invece di prendere atto degli spazi aperti dalla legge 168/89 hanno rimandato al DPR 382/80.

Inoltre, il disegno di "portare fuori da un organismo semicomatoso, come il Ministero della pubblica istruzione, le funzioni pubbliche di alta amministrazione e di carattere governativo relative all'Università"¹¹[11] è fallito con la riforma Bassanini che ha imposto di riaccorpere Università e Pubblica Istruzione.

Comunque, mantengono immutata la propria efficacia le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile i cui effetti sono particolarmente evidenti in relazione al reclutamento e progressione di carriera del personale docente. Infatti, le procedure di reclutamento, di norma, non si attivano più sulla base delle risorse che il Ministero era solito erogare ma sulla base delle retribuzioni disponibili alla data del 31/12/1993. A partire da questa data ciascuna Università ha potuto attivare le procedure di reclutamento solo se aveva disponibile la completa copertura finanziaria per ciascun posto da mettere a concorso.

"A COSTO ZERO"

Sedi e docenti

Tra gli anni '80 e '90 cresce il numero di atenei presenti sul territorio nazionale. Oltre a riequilibrare la distribuzione geografica degli atenei, creando sedi universitarie in regioni e province che ne erano prive, questo tipo di intervento ha anche rappresentato l'occasione per tentare di decongestionare i mega atenei nei quali la popolazione studentesca aveva raggiunto livelli notevoli. Nello stesso periodo si è tentato di dare una risposta all'elevato numero di abbandoni degli studenti universitari varando i diplomi di laurea, o laurea breve come si sono chiamati per un certo periodo. La discussione, quasi senza fine, si imperniò tutta sulle caratteristiche dell'offerta didattica, se cioè essa dovesse essere "in serie" con il corso di laurea, e quindi potesse consentire al diplomato di poter

¹⁰[10] Cfr.: pag. 174 - Il Ministero e l'autonomia delle Università e della Ricerca - di G. Aurisicchio, A. Catricalà, G. Cellerino e F. Merloni; a cura di F. Merloni; Soc. ed. Il Mulino, 1989, pp. 367.

¹¹[11] S. Cassese: Introduzione, *ibidem*.

successivamente continuare gli studi e conseguire la laurea, oppure "in parallelo", rendendo, invece, impossibile tale automatica prosecuzione. Ebbene, "corsi e ricorsi storici", anche per la realizzazione di questi due obiettivi non ci sono stati interventi specifici di settore nella previsione di poter fare tutto, come si soleva dire allora "a costo zero". Infatti, per quanto riguarda le infrastrutture, le cosiddette nuove sedi sono state ubicate per oltre un decennio in strutture inadeguate (scuole superiori, edifici demaniali, ecc.). Si noti che questo è particolarmente grave per insediamenti universitari di facoltà i cui corsi di laurea necessitano anche di spazi idonei da attrezzare a laboratori nei quali sistemare apparecchiature scientifiche, in genere molto costose, indispensabili per lo svolgimento sia delle attività di ricerca sia delle tesi di laurea sperimentali. Il risultato di questo approccio è stato che per oltre un decennio presso queste nuove sedi si è svolta essenzialmente attività didattica, e si è fatto riferimento alle sedi di provenienza dei docenti per l'indispensabile supporto di attrezzature per le attività di ricerca e per lo svolgimento di tesi di laurea sperimentali. Per quanto riguarda la docenza necessaria per far fronte all'offerta dei diplomi si pensò di risolvere il problema riconoscendo ai Ricercatori "la funzione docente" (legge 341/90). Solo degli sprovveduti o degli incoscienti potevano pensare che il riconoscimento della funzione non avrebbe dato la stura alla richiesta da parte dei Ricercatori del titolo di Professori (vedi il DDL della passata legislatura sulla cosiddetta III fascia). E, "corsi e ricorsi storici", in occasione del varo della riforma, cosiddetta del "3+2"¹²[12] si registra la richiesta dell'istituzione della III fascia affermando che la sua mancata istituzione pregiudicherebbe il varo della riforma stessa.

LA LEGGE 210/98

Valutazioni comparative

Questa legge, che riguarda il reclutamento dei docenti, cancella il vecchio concorso, che viene soppiantato dalla valutazione comparativa, e introduce importanti novità, riprendendo anche elementi pre DPR 382/80 (idonei, e non più vincitori, in numero superiore al numero dei posti messi a concorso)¹³[13]. Le novità non sono dettate prioritariamente dalla necessità di semplificare l'iter e di essere in sintonia con l'introduzione dell'autonomia spostando, ad esempio, in periferia la regia del processo. Processo che, comunque, si mette in moto contestualmente in tutta Italia due o più volte l'anno con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale seguito da un rituale, a scala nazionale, di votazione di membri di commissioni, che si aggiungono al membro designato dalla Facoltà, ciascuna delle quali dovrebbe completare i lavori entro i tempi stabiliti dalla legge. La motivazione principale che ha indotto il legislatore ad innovare la procedura, decentrandola e limitando il numero di procedure di valutazione comparative alle quali ciascun candidato può sottoporsi in una stessa tornata, è stata quella di contrastare la dilatazione nel

¹²[12] Vedere a pagina 10: 3+2 in "La riforma degli ordinamenti didattici"

¹³[13] Si veda il QUADERNO n° 1, op. cit., pagine 3-4

tempo dei concorsi conseguenti all'impugnazione in sede giudiziaria. È evidente, infatti, come ha senza imbarazzo alcuno affermato un collega Professore di Ruolo di I fascia, parlamentare, nel corso di un incontro ufficiale nella passata legislatura, che limitando arbitrariamente il diritto soggettivo di ciascun candidato a sottoporsi a tutte le valutazioni comparative possibili si limita, di conseguenza, il numero di valutazioni comparative il cui risultato può esser impugnato da un candidato che si ritenesse ingiustamente bocciato.

LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI¹⁴[14]

*Quale didattica?
Istruzione o
formazione?*

Sul versante della didattica ci si è interrogati sempre più spesso sulle finalità dell'insegnamento universitario. Questo lo si è fatto a partire dal confronto tra il numero dei nostri immatricolati che si laureavano e i "laureati" di primo livello di università straniere. Il confronto, in verità non sempre è possibile. Infatti comparare un laureato al bachelor inglese, ad esempio, è errato in quanto, come ben sa chi ha sperimentato di persona i due diversi sistemi universitari, la nostra laurea è comparabile al master, anche se il master conferisce una conoscenza approfondita solo in un settore mentre la nostra laurea conferisce, o dovrebbero conferire, una conoscenza approfondita su tutto lo spettro delle discipline che caratterizzano la laurea stessa.

Per quanto riguarda i contenuti, si deve registrare una spinta sempre più pressante verso una caratterizzazione professionalizzante dell'insegnamento universitario tendente a configurare l'Università come una sorta di agenzia di formazione di forza lavoro. Questa tendenza a formare "*doers*" piuttosto che "*thinkers*" era condivisa dal resto del mondo occidentale industriale, tranne il Giappone che, in un mondo in rapida trasformazione nel quale anche le professioni mutano rapidamente, ha ritenuto che il proprio sistema universitario dovesse puntare sulla formazione di "*thinkers*" in quanto strutturalmente preparati ad adattarsi a situazioni del mercato del lavoro così mutevoli. In sostanza, in larga parte del mondo occidentale industriale avanzato si è assistito, nell'ambito del sistema universitario, ad una pericolosa confusione tra formazione forza lavoro ed istruzione assunti, erroneamente, a sinonimi.

Per inciso, anche la stessa riforma degli ordinamenti didattici che sta interessando il nostro paese, il cosiddetto 3+2, ha risentito di questa confusione.

3+2

Tale riforma, che ha preso l'avvio, ufficialmente¹⁵[15], con l'anno accademico 2001/2002, rimodula il percorso formativo universitario in 3+2 anni. Al termine del triennio di base si ritiene di

¹⁴[14] Un'analisi più approfondita di detta legge sarà oggetto del QUADERNO n° 3

¹⁵[15] Per quanto possa apparire strano, in alcune Università si è già partiti da qualche anno pur in assenza dell'approvazione di atti specifici, da parte del CUN (Consiglio Universitario nazionale), come espressamente previsto per legge.

poter "laureare" persone immediatamente assorbibili dal mercato del lavoro. Non può non essere evidenziato che mentre in Italia si attua questa riforma, in realtà che hanno già sperimentato un'analogia articolazione didattica ci si è resi conto che, almeno per il settore scientifico, le soluzioni fin qui adottate non rispondono più alle esigenze di un'economia globale basata sulla conoscenza. In sostanza poiché molti lavori richiedono ormai un bagaglio cognitivo significativamente superiore, in termini di qualità e di quantità, a quello richiesto in precedenza, negli Stati Uniti si assiste ad una esplosione di corsi di master e dottorato. Inoltre, i tradizionali confini amministrativi bachelor-master e master-dottorato si stanno progressivamente e rapidamente annullando come dimostrano le offerte didattiche di curricula combinati bachelor-master, come quello in ambiente, popolazione e biologia dell'Università del Colorado, e master-dottorato, come quello in matematica dell'Università della Florida. Infine, come ha evidenziato la "Commissione Boyer"¹⁶[16] che ne ha raccomandato la generalizzazione, si rileva la tendenza verso un coinvolgimento sempre più spinto degli studenti nella ricerca, anche ai livelli più bassi dell'istruzione universitaria, dato che il processo di apprendimento si basa sia sulla trasmissione del sapere sia sulla scoperta. Solo il coinvolgimento nella ricerca sviluppa e consolida la capacità di adattarsi alle nuove situazioni e di risolvere problemi complessi che le nuove esigenze del nuovo mercato del lavoro pongono. Pertanto viene raccomandato che anche ai livelli più bassi dell'istruzione universitaria i curricula siano basati su attività di ricerca e sull'interdisciplinarietà.

La riforma del 3+2 viene anche fatta scaturire dalla necessità di armonizzare a livello europeo i percorsi formativi universitari. I ministri competenti di 30 paesi europei riuniti a Praga¹⁷[17] dal 18 al 19 maggio u.s., hanno preso l'impegno di realizzare per il 2010 l'EHEA (European Higher Education Area) nel cui ambito gli studenti dovrebbero poter trasferire i propri crediti formativi da un'università di un paese a quella di un altro paese. Per inciso, l'EHEA prevede anche la mobilità del corpo docente al suo interno. Comunque il processo di omogeneizzazione è contrastato da alcuni paesi che ritengono di dover preservare le diversità, in particolare in termini di lingua e curricula, e l'indipendenza delle università. Per quanto riguarda l'Italia la realizzazione del 3+2 rappresenta il dispiegarsi del processo di autonomia sul versante della didattica che ha portato a 276918¹⁸[18] l'offerta complessiva di corsi del sistema universitario nazionale rispetto ai 15819¹⁹[19] dell'anno accademico 2000/2001. Questo rappresenta contestualmente un'opportunità ed una scommessa. Un'opportunità in quanto sarà possibile per ciascuna sede modulare un'offerta didattica che possa dare il massimo spazio alle capacità e peculiarità locali; una scommessa, in quanto scelte

¹⁶[16] Boyer Commission "Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America's Research Universities". Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1998.

¹⁷[17] Quest'incontro segue quelli di Parigi del 1998 e di Bologna del 1999 e precede quello di Berlino previsto per il 2003.

¹⁸[18] Comunicato CUN del 31 luglio 2001.

¹⁹[19] Fonte "Il Sole 24 Ore".

avventate in assenza del precedente assetto normativo si tramuteranno in autentici disastri sia per gli studenti sia per il corpo docente. È ragionevole prevedere che la proliferazione dell'offerta didattica accelererà significativamente il processo di perdita del valore legale dei titoli di studio.

Parte II

L'Università italiana nel terzo millennio

UNIVERSITÀ: FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

*Il Giudice e il
Professore
universitario*

*"L'università gode di una posizione permanente d'influenza sociale. La sua funzione nel campo dell'istruzione la rende indispensabile e ne fa automaticamente un'istituzione decisiva per la formazione della coscienza sociale. In un mondo incredibilmente complicato, essa costituisce l'istituzione centrale che organizza, vaglia e trasmette il sapere. (...) L'importanza sociale, l'accessibilità alla conoscenza, l'apertura interna — tutto questo concorre a fare dell'università una base e un motore del mutamento sociale."*²⁰[20]. Si può partire da qui per cominciare a ragionare sull'università, sulla sua peculiare funzione e sul suo peculiare modo di funzionare, e capire che tipi di interventi e modifiche sono possibili senza intaccarne, ma semmai tutelandone ed esaltandone, le peculiarità.

Per capire appieno il meccanismo alla base del funzionamento dell'Università è utile partire dal confronto tra il modo di operare del Giudice e quello del Professore universitario. Il Giudice deve solo limitarsi ad applicare la legge, non a creare nuove norme che sono di esclusiva competenza del Parlamento. Il Giudice è sostanzialmente libero ed autonomo ma deve rimanere soltanto interprete del diritto positivo cioè delle leggi promulgate dal parlamento anche se gli è permesso di mostrarsi sensibile all'evoluzione dei rapporti umani (che avviene ad un ritmo più rapido dell'evoluzione delle nuove leggi) mediante una più moderna interpretazione delle leggi stesse. La Magistratura, quindi, opera nel tempo presente nel rispetto soltanto di ciò che è diventato legge dello stato. Per il Professore universitario, invece, la situazione è radicalmente diversa in quanto egli non presta alcun giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica. Il Professore universitario ha prestato di fatto giuramento alla libertà della ricerca in nome della quale è pronto, se ciò è necessario per l'avanzamento delle conoscenze, anche a violare le leggi correnti che governano i vari campi del sapere. Il Professore universitario è, in certo senso, fuori dell'ordinamento e opera tra passato e futuro in bilico tra il rispetto dei canoni vigenti e la loro critica. La storia del progresso delle conoscenze è un elogio all'eresia e, pertanto, è del tutto evidente che la tutela del diritto all'eresia e l'incoraggiamento all'esercizio dello stesso sono intrinsecamente incompatibili con una struttura burocratizzata e gerarchizzata. In altri termini l'esercizio di un tale diritto verrà in pratica conculcato se nell'esercitarlo si deve criticare l'operato scientifico di qualcuno al quale la legge riserva privilegi feudali nella destinazione e gestione di risorse. La conseguenza, inevitabile, sarebbe un forte impulso al conformismo scientifico: proprio ciò che non serve per l'avanzamento delle

²⁰[20] Dichiarazione di Port Huron. In: Noam Chomsky, "Per ragioni di Stato". Einaudi, 1977

conoscenze.

Valutazione scientifica

L'incompatibilità tra impostazione gerarchica e libertà di ricerca trova immediato riscontro nell'ambito della prassi seguita, a livello mondiale, per la valutazione sia della produzione scientifica sia delle richieste di finanziamento di progetti di ricerca. Infatti, quando ci si rivolge ad una rivista scientifica per la pubblicazione dei risultati della propria ricerca, l'"*editorial board*" della rivista sottopone il lavoro ricevuto alla valutazione di "*referee*". Questi, analizzato il lavoro, suggeriscono di accettarlo, tout court o con modifiche, oppure di rigettarlo. Si badi che in questa procedura, la cosiddetta "*peer review*", non ci si fa condizionare dallo stato giuridico dei vari attori: in altri termini succede che un professore di ruolo di II fascia può essere chiamato ad esprimere un parere su di un lavoro scientifico di un professore di I fascia senza che questo turbi il sonno ad alcuno.

Analogamente, quando un'agenzia internazionale di finanziamento della ricerca valuta una richiesta di finanziamento non si preoccupa della qualifica del proponente la ricerca, ma valuta le finalità, le metodologie d'indagine, la congruità economica, le competenze scientifiche.

Generali sì, generali no

Se l'analisi delle modalità tramite le quali si esplica la funzione del Professore universitario dimostrano che l'organizzazione gerarchica è adatta ad un ministero o ad un qualsiasi ufficio pubblico, oppure a quella parte dell'Università che si occupa di amministrazione, ma certamente non a quella che si occupa della didattica e della ricerca, ne consegue che anche nell'articolazione del relativo organigramma non possono applicarsi criteri propri della pubblica amministrazione quali, ad esempio, poste, ferrovie, forze armate, ministeri. In altri termini, l'organigramma dei Professori configurato come una piramide rappresenta la negazione dell'Università stessa. Il Professore universitario s'impegna nell'attività di ricerca anche perché i risultati positivi consentono di accrescere significativamente il proprio tasso di successo nell'accoglimento delle richieste di finanziamento delle proprie attività di ricerca, nella capacità di attrarre giovani ricercatori e anche perché esiste una ragionevole possibilità di fare carriera. Eliminare questi stimoli significa eliminare i più forti incentivi del lavoro del Professore universitario trasformando quest'ultimo in un impiegato di un qualsiasi ufficio pubblico. Da quanto detto consegue che il "*non ci possono essere troppi generali*" riferita all'Università è del tutto inappropriato. Anzi, la presenza di molti "*generali*" all'interno di un'Università è un indicatore della qualità della ricerca che in essa viene svolta.

Quale ricerca?

I nipotini della Thatcher

Relativamente alla valutazione del sistema universitario, non si possono far prevalere criteri di tipo aziendalistico, piuttosto che criteri più consoni alla sede nella quale coesistono, interagendo sinergicamente, didattica e ricerca. Valutazione con criteri di tipo aziendalistico, come l'esperienza del thatcherismo insegna, possono

essere devastanti in quanto hanno portato alla cancellazione di settori di eccellenza, ritenuti tali a livello planetario, che aziendalisticamente parlando, sono stati considerati rami secchi. Questo tipo di valutazione tende a privilegiare la ricerca cosiddetta applicata contrapposta a quella cosiddetta di base. Tale contrapposizione nasconde, in realtà, una preoccupante confusione concettuale. Non esiste la "*ricerca applicata*" ma, più propriamente, l'applicazione della ricerca che, in quanto tale, non può aversi se non dopo, quanto dopo non lo si può stabilire a priori, la fase della ricerca sic et simpliciter. Non si vuole qui negare l'opportunità che talvolta un paese decida, in qualche settore ritenuto vitale o strategico, di finalizzare, in termini applicativi, una quota parte dei finanziamenti. Né si vuole qui, altresì, negare che spesso avanzamenti tecnologici rendono possibili avanzamenti nel livello di conoscenze e di comprensione di fenomeni scientifici. Si vuole qui sottolineare il pericolo grave per un paese che nell'ambito della ricerca concentrasse le risorse finanziarie solo alla ricerca a fini applicativi. Se la scelta di un paese di investire solo o principalmente nell'applicazione della ricerca può rilevarsi vincente nel breve periodo risulterà, però, fatale nel periodo medio lungo. Infatti, superata la fase di applicazione delle contingenti conoscenze scientifiche non si disporrà del know-how degli ulteriori sviluppi della ricerca e, di conseguenza, non si potrà applicare più alcunché. Un paese che venisse a trovarsi in una tale situazione impiegherà un paio di generazioni, almeno, per recuperare il tempo perduto (ammesso che ci riesca!). Per questo motivo il Giappone, qualche anno fa, aveva deciso che a partire dal 2001 i finanziamenti alla agenzia per la ricerca, AST, fossero finalizzati alla sola ricerca (da intendersi, nella erronea accezione corrente, ricerca di base). Infatti, l'analisi delle principali innovazioni tecnologiche aveva dimostrato come, in generale, queste non derivassero da alcun finanziamento ad hoc ma che, invece, erano cascami di finanziamenti alla ricerca non finalizzati. Recentemente 14 direttori e 4 ex direttori dei maggiori laboratori di ricerca giapponesi, infrangendo un tradizionale tabù nel costume del loro paese, hanno indirizzato una lettera aperta al primo ministro Junichiro Koizumi chiedendo un maggior riconoscimento per la ricerca cosiddetta di base affinché possa giocare un ruolo molto più consistente nella definizione delle politiche nazionali della ricerca. In sostanza i firmatari della lettera hanno criticato il Consiglio per la Politica della Scienza e della Tecnologia che in un recente rapporto al governo chiedeva, invece, un riallineamento delle priorità della ricerca per "*rafforzare la competitività industriale, rinvigorire l'economia e promuovere un'alta qualità della vita e una società più dinamica*" e di destinare il budget per l'anno fiscale a partire dal prossimo Aprile verso le scienze della vita, le tecnologie dell'informazione, studi ambientali e la nanotecnologia. I firmatari della lettera indirizzata al primo ministro hanno stigmatizzato tale riallineamento come un "*obiettivo di breve periodo per la competitività industriale*" e hanno sottolineato la miopia di una tale scelta politica in quanto "*le scienze avanzate e le tecnologie devono essere supportate dalla proliferazione della ricerca di base in un ampio*

spettro di campi". Il governo giapponese, comunque, non ha tenuto in alcun conto queste preoccupazioni²¹[21], mentre ha tenuto conto delle "opinioni di leader del mondo degli affari e del commercio e di molte altre persone"²²[22].

Si tenga conto che investimenti nella ricerca, cosiddetta di base, sono possibili solo da parte di un'entità statale che, a differenza di un'impresa, non si pone come fine il profitto o la produzione di beni da commercializzare. Un tale tipo d'investimento costituisce la premessa per future scoperte, e un paese che adotta una tale strategia d'investimento investe sul proprio futuro. Si noti che solo investendo fortemente nella ricerca, cosiddetta di base, è possibile ad un "*Einstein*" di ottenere un finanziamento per le proprie ricerche la cui immediata applicabilità è nulla ma la cui influenza sull'avanzamento delle conoscenze può risultare, ovviamente solo a posteriori, epocale.

Didattica e Ricerca:
un legame inscindibile

Deve essere ribadito che l'Università rappresenta la sede primaria della didattica e della ricerca. Solo tutelando e rafforzando questo connubio inscindibile²³[23] è possibile chiedere all'Università di essere più attenta alle esigenze del mercato del lavoro, pur senza degradarsi ad agenzia di formazione di forza lavoro, e quindi reagire con maggiore prontezza alle nuove opportunità di sbocchi professionali. Un'Università la cui attività fosse sbilanciata troppo verso la didattica si troverebbe nell'impossibilità di adeguare la propria offerta didattica nel momento in cui le nuove acquisizioni della ricerca dischiudessero nuove possibili ricadute nel mondo della produzione e dell'occupazione.

Università e Industria:
una relazione possibile

È auspicabile che le collaborazioni tra l'industria e l'università siano intensificate avendo però ben chiari i rispettivi ambiti di competenze e le differenti logiche operative. Bisogna evitare che il rapporto con l'industria che eroga finanziamenti per ricerche finalizzate si traduca in una limitazione delle prerogative dell'Università. In particolare, è necessario evitare che l'interesse particolare del finanziatore della ricerca indirizzi, sia pure indirettamente, lo sviluppo e le conclusioni della ricerca. Per cautelarsi contro questo pericolo le riviste scientifiche adottano specifiche politiche editoriali. La rivista della American Thoracic Society e il British Journal of Cancer rifiutano categoricamente di pubblicare i risultati di ricerche finanziate da industrie del tabacco. La rivista Lancet chiede agli autori degli articoli accettati per pubblicazione di dichiarare tutti i relativi conflitti d'interesse, sia presenti sia passati. Il British Medical Journal sta per rendere più

²¹[21] Infatti, in sede di redazione di bilancio, sono stati richiesti incrementi del 62% per le scienze della vita, 12% per le tecnologie dell'informazione, 14% per studi ambientali, 49% per le nanotecnologie, accompagnati da tagli negli altri settori.

²²[22] Dichiarazioni di Koji Omi, Ministro per le politiche scientifiche e tecnologiche (Science, n° 5537, vol. 293, 14 settembre 2001, pagina1983).

²³[23] Vedere anche: La Magna Charta delle Università Europee, Bologna 18 settembre 1988.

incisiva una simile politica editoriale e le riviste Nature e Science stanno per implementare politiche editoriali analoghe. I pericoli e i vantaggi connessi alla collaborazione tra industria e università sono stati oggetto di un recente rapporto del "The Business-Higher Education Forum". Come si vede il pericolo è chiaramente percepito in realtà diverse dalla nostra nelle quali il rapporto industria-università è più intenso e pervasivo. È necessario fare tesoro di tali esperienze per sviluppare in maniera corretta nel nostro paese il rapporto industria-università.

AUTONOMIA

Un processo irreversibile

Appare lecito ritenere che il processo di autonomia avviato dalla legge 168/89 sarà sempre più accentuato riservando al Ministero e organismi nazionali solo funzioni d'indirizzo generale e delegando interamente ai singoli atenei tutte le questioni relative all'offerta didattica, al reclutamento e progressione di carriera. Su questi ultimi due punti, pur considerando le proposte recentemente presentate in Parlamento, rimane ancora molto da fare.

COMPETITIVITÀ

Introduzione

La competitività per il sistema universitario italiano deve avere una doppia valenza: competitività intrasistemica, tra le varie sedi universitarie italiane; competitività intersistemica, con gli omologhi sistemi stranieri — almeno europei;

Intrasistema

Allo stato la competitività tra gli atenei italiani è una dichiarazione d'intenti vanificata dal persistere di prassi che sono la negazione della competitività stessa. È possibile, infatti, che un docente possa svolgere il proprio corso presso la propria e presso altra università, previa autorizzazione del Senato Accademico dell'Università di appartenenza, continuando a percepire integralmente la propria retribuzione dalla prima e venendo pagato dalla seconda per l'attività didattica (in gergo per la supplenza). È come se l'amministratore delegato di una multinazionale venisse autorizzato dalla propria azienda a lavorare, senza decurtazione di retribuzione, per la concorrenza che remunera la prestazione d'opera di alta professionalità con una modesta integrazione aggiuntiva della retribuzione!

Gli effetti di questa prassi sono a dir poco perniciosi. Infatti, questo pendolarismo didattico obbliga il docente sia a ridurre il tempo di permanenza nell'università di appartenenza sia a contenere il tempo che spende presso la sede dove ha la supplenza (quasi sempre sedi o corsi di laurea di nuova o recente istituzione) limitandolo, in genere, all'espletamento della sola attività didattica. La riduzione del tempo di permanenza presso l'università di appartenenza è, evidentemente, funzione della distanza e della

difficoltà di collegamento tra le sedi stesse. Inoltre, in ambito di valutazione di costi la sede presso la quale si esplica la supplenza risulta, nonostante il mordi e fuggi dell'attività che vi si svolge, avvantaggiata in quanto il supplente non figura nell'organico e, di conseguenza, il costo del corso di laurea per il quale si svolge la supplenza risulterà significativamente inferiore rispetto ad un corso omologo con una pianta organica docente completa.

Intersistema

Per accrescere la competitività del sistema universitario italiano nei confronti dei sistemi stranieri è necessario attivare procedure di valutazione di quello che il sistema "produce". Sono già stati ricordati i disastri conseguenti all'applicazione di criteri di valutazione "aziendalistici" all'Università. Si tratta quindi di utilizzare o individuare indicatori o misuratori della qualità consoni alla natura del "prodotto" universitario. Sebbene per qualche ambito disciplinare questo approccio possa essere problematico, per gli altri, invece, anche sulla base di esperienze maturate in altri paesi, sembra possibile.

Un breve cenno all'esperienze cinese degli ultimi tre anni, in termini sia di strategie adottate sia di risultati raggiunti, può essere un utile elemento di riferimento in quanto illustra in maniera emblematica come risultati significativi possono essere raggiunti in poco tempo. Il CAS (Chinese Academy of Sciences), l'Accademia delle Scienze della Cina, ha lanciato, nel 1998, il KIP (Knowledge Innovation Programme) per migliorare la performance dei 123 Istituti che gestisce direttamente. Il programma, la cui prima fase di applicazione ha riguardato 76 Istituti, associa la valutazione permanente all'incremento di risorse che beneficia chi viene valutato positivamente (salario, fondi di ricerca, personale a contratto). Le linee guide tracciate dall'Accademia sono applicate in maniera flessibile a livello d'Istituto. Quello di Zoologia, ad esempio, nella valutazione utilizza anche il SCI (Science Citation Index), una compilazione dell'ISI (Institute for Scientific Information) — società privata — di Philadelphia, quale indicatore di qualità delle pubblicazioni su riviste scientifiche, cinese compresi. Analogamente opera il BAO (Beijing Astronomical Observatory) con il risultato che il numero di lavori scientifici valutabili con il SCI pubblicati da propri membri in un triennio è balzato da 25 ad oltre 70. L'approccio usato dall'ASC è indubbiamente un approccio di tipo "darwiniano" in quanto lascia sul terreno "morti e feriti" — scienziati che non hanno superato la valutazione sono stati spostati ad altra attività — e sopravvivono solo i più adatti. D'altra parte, come ha affermato il vice presidente del CAS *"La ricerca e lo sviluppo odierni sono una guerra per persone di talento"* e, aggiunge, *"Noi siamo determinati a vincere la guerra"*.

Se la "misurazione" della produzione della ricerca scientifica è possibile, ne consegue che aumenti di stipendio, possibilità di avanzamento di carriera, accesso ai finanziamenti per la ricerca e per

collaboratori, partecipazione a organismi di valutazione della ricerca, partecipazione a progetti di ricerca devono essere collegati a tali indici di "misurazione".

Un tale approccio è la premessa indispensabile per partecipare a pieno titolo, paritariamente e potenzialmente con le migliori possibilità di successo alla costituenda ERA (European Research Area), fortemente voluta dal commissario europeo alla ricerca Philippe Busquin, posta a fondamento della competizione scientifica UE-USA.

In definitiva, tutti gli interventi miranti ad accrescere la competitività del sistema universitario italiano nei confronti dei sistemi stranieri dovranno avere come obiettivo prioritario l'eliminazione di qualsiasi rendita di posizione, sinecura o privilegio. Tutte le strutture o aggregazioni che stanno proliferando con "autocertificazioni di qualità" (Centri di Eccellenza, Centri di Competenze, Centri di Servizi, Centri di Ricerca, Dottorati di Ricerca, e così via) debbono essere rapidamente valutate e, se superano tale esame, vanno comunque soggette alla valutazione permanente. Inoltre, è buona norma che siano strutture o aggregazioni a tempo per evitare sclerotizzazioni o isteresi di sistema. È proprio per eliminare alla radice questo pericolo che nuove iniziative quali, ad esempio, il CEASAR (Centre of Advanced European Studies and Research), in Germania, partono come strutture che assemblano su un tema e per un tempo determinato, solo 5 anni, risorse e esperti di settore.

RISORSE

Premessa

L'Università e la Ricerca debbono essere considerati settori d'interesse strategico per il paese. Ne consegue che devono rimanere di esclusiva pertinenza del governo nazionale. Pertanto è necessario investire di più in tali settori, gestire meglio le risorse attualmente impegnate, e che, inoltre, il processo di devolution non interessi questi settori.

Retribuzione

Il livello delle retribuzioni, anche collegato agli indici di "misurazione" dell'attività scientifica, deve essere significativamente incrementato. Non si incoraggia la mobilità – intrasistema e intersistema - dei Professori universitari, né la si può pretendere, se i livelli delle retribuzioni rimangono pari a quelli attuali. Bisogna uscire dalla logica secondo la quale *"paghiamo poco i professori universitari perché questi comunque vengono lasciati liberi di integrare fuori dell'Università la propria retribuzione"*. L'incremento della retribuzione consente anche di poter affrontare positivamente il rapporto "Docenza Universitaria/Libera Professione".

Progressioni di carriera

Per quanto attiene questo aspetto, nel QUADERNO N° 124[24] è stato dimostrato che, per quanto riguarda le risorse necessarie, il dilemma *"Progressione di carriera oppure reclutamento di nuove leve?"* è un falso dilemma. Infatti è possibile dare una risposta adeguata alle aspettative di progressione di carriera dei Docenti, Professori di II fascia e Ricercatori, senza aggravio di spesa per il sistema universitario nazionale e con un notevole vantaggio economico per il sistema paese, circa 2.000 miliardi in 18 anni e, cosa parimenti importante, potendo contestualmente reclutare 2200 ricercatori in più. Inoltre, il sistema universitario può liberare ulteriori risorse sfruttando, quando è possibile, la cumulabilità tra pensione e retribuzione (art. 72 commi 1 e 2, legge 388/2000) nella progressione di carriera.

Insedimenti universitari

La stagione degli insediamenti universitari distribuiti a pioggia sul territorio è oramai conclusa. Ci si potrebbe trovare di fronte alla necessità di razionalizzare l'esistente. Una possibile risposta potrebbe essere, adattando il criterio dei "land grant colleges" in vigore negli USA peraltro in via di adeguamento e rafforzamento, quello di garantire un sistema di università per regione finanziate dallo Stato, definiti secondo il parametro della popolazione residente, e lasciare le altre a carico dei governi regionali e/o privati[25]. Una tale scelta consentirebbe di garantire la presenza di Università anche in realtà socio economiche deboli. L'altra possibile soluzione, peraltro già in vigore in uno dei paesi dell'Unione Europea, è quella di fissare un valore di soglia per gli immatricolati, al di sotto del quale scattano

24[24] Op. cit.

25[25] Un tale criterio, se adottato, dovrà verosimilmente prevedere una deroga per la regione Val d'Aosta.

procedure di ridimensionamento dell'Università.

D'altro canto, è necessario portare rapidamente a compimento i progetti di edilizia universitaria in itinere, in particolare quelli che prevedono il trasferimento di strutture attualmente ubicate in sedi non idonee per lo svolgimento di compiti istituzionali.

Va, comunque, sottolineato con forza che qualsiasi localizzazione di insediamenti universitari sul territorio deve avvenire in contesti tali che favoriscano la crescita e lo sviluppo dell'insediamento stesso e non ritenere che questi di per sé possano magicamente risanare o bonificare un territorio degradato.

Ricerca Il confronto bruto delle cifre, in termini di percentuale sul PIL, che il nostro paese investe per la ricerca con quello che fanno altri partner europei richiede un forte investimento che nell'arco di qualche anno consenta di restringere sensibilmente il gap. Per quanto riguarda la filosofia alla base dell'intervento, si rimanda a quanto già detto in precedenza²⁶[26].

DOCENZA UNIVERSITARIA

Struttura della docenza La struttura della docenza deve essere articolata in due comparti. Il primo lo possiamo definire di docente in formazione, mentre il secondo è quello dei Professori universitari.

All'interno dello stesso comparto dei Professori universitari le differenze che si riterrà di dover introdurre (le attuali I e II fascia — rispettivamente degli ordinari e degli associati — o quant'altro la fantasia italica saprà produrre), sulla esclusiva base di valutazioni dell'operato scientifico, non dovranno comportare né differenze funzionali né norme da apartheid che limitino la partecipazione al processo di formazione delle decisioni. A proposito di apartheid c'è da sottolineare che il permanere, nel contesto attuale dei Professori di ruolo, dell'anacronistico "*jus primae noctis*" in virtù del quale in un Consiglio di Facoltà per la chiamata relativa alla copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia si esprimono solo i professori di ruolo di I fascia crea una situazione a dir poco paradossale. Infatti, un professore di ruolo di I fascia esprime con il voto il proprio parere anche per la chiamata relativa ad una disciplina per la quale la propria ignoranza è senza lacune, mentre, un professore di ruolo di II fascia di quella stessa disciplina non può prendere parte alla votazione.

A maggior ragione nessuna norma restrittiva deve limitare il diritto all'elettorato passivo. Tuttavia, secondo alcuni sarebbe opportuno riservare l'eleggibilità alle diverse cariche accademiche in relazione alle diverse posizioni all'interno del comparto dei Professori universitari, ciò, come si suole dire, in relazione al prestigio

²⁶[26] Vedere a pagina 14: Quale ricerca? I nipotini della Thatcher, in "Università: funzioni e funzionamento".

scientifico. Non può non essere messa in evidenza la contraddizione insita in questo punto di vista. Infatti, l'Università che avesse la fortuna di annoverare tra i propri Professori un premio Nobel dovrebbe, secondo questa impostazione, eleggerlo a proprio Rettore. In realtà ciò che quella Università dovrebbe saggiamente fare in una tale circostanza è esattamente il contrario: non eleggerlo né a Rettore, né a Preside, né a qualsivoglia carica accademica. Anzi renderlo "ineleggibile" e, invece, "sfruttarne" al massimo le potenzialità scientifiche. La verità, banale, è che per ricoprire cariche elettive si debbono poter votare candidati che gli elettori ritengono adatti, indipendentemente dalla qualifica accademica.

Procedure di reclutamento

È singolare che mentre ci si è affannati a copiare, spesso male, l'organizzazione didattica di paesi anglosassoni, si è pervicacemente evitato di copiare le procedure di reclutamento e progressione di carriera del personale docente. È necessario rivedere le procedure completando il processo di decentramento, timidamente iniziato con la valutazione comparativa. È indispensabile che ogni Ateneo possa avviare le procedure autonomamente e indipendentemente dagli altri Atenei: come è noto ad alcuni, in altri paesi è possibile avviare il processo con un semplice annuncio su giornali o riviste di settore a diffusione planetaria. Ciascuna Università ha una propria procedura di valutazione che coinvolge esperti esterni, anche stranieri, e in un breve arco di tempo si espleta tutto l'iter e, cosa non meno importante, ad un costo che è solo una frazione di quello delle procedure attualmente in vigore nelle università italiane.

È stato osservato che con le attuali procedure troppo spesso il candidato della sede risulta tra gli idonei. In realtà, nel momento in cui sono le sedi a decidere quando avviare la procedura e, per di più, impegnando risorse finanziarie del proprio bilancio per gli oneri conseguenti alla procedura stessa, non è irragionevole che si cerchi di avviare la procedura quando un proprio candidato ha ragionevoli prospettive (non certezze!) di successo. Questo è una conseguenza inevitabile dell'autonomia. Chi si scandalizza per questi risultati dovrebbe, conseguentemente, chiedere di cancellare l'autonomia e tornare indietro di trent'anni almeno. D'altro canto, come ricordato in precedenza, la possibilità di essere valutati per procedere in carriera è uno degli stimoli alla base dell'impegno didattico e della produttività scientifica di un professore universitario: eliminare questi stimoli significa porre le premesse per avere una pleora di mediocri docenti e pessimi operatori della ricerca. Pertanto non ci si deve scandalizzare per il fatto che il candidato della sede risulti troppo spesso tra gli idonei, ma per il fatto che non si è riusciti, nel nostro paese, a far crescere e consolidare un sistema, ed una prassi, di avanzamento in carriera di meritevoli, strettamente associati a meccanismi di penalizzazione nel caso che si siano operati dei favoritismi. In altri paesi se per caso si assumono o si fanno avanzare in carriera persone che non lo meritano, il sistema quasi

automaticamente penalizza la struttura che ha operato quella scelta improvvida. Infatti, l'elemento non meritevole non sarà capace di portare nuove risorse e nuovi contratti di ricerca alla struttura alla quale afferisce, non sarà capace di attrarre nuovi studenti, ecc. Su questa strada nel nostro paese, non c'è da operare aggiustamenti; c'è da intervenire consistentemente. Se l'esecutivo saprà sconfiggere le resistenze della parte più retriva e conservatrice dell'accademia porrà le premesse per realizzare quella che potrà giustamente essere definita una "*rivoluzione copernicana*" nel panorama italiano. Comunque, è estremamente improbabile che i responsabili dello sfascio del sistema universitario possano essere gli artefici di un suo radicale rinnovamento.

Accesso

L'accesso al primo comparto deve avvenire per valutazione comparativa. La permanenza in questo comparto è temporalmente rigidamente delimitata. Trascorso tale tempo si è sottoposti a valutazione: se positiva si entra nel comparto della docenza; se negativa si esce dal circuito universitario con possibilità di ingresso in un settore della pubblica amministrazione che possa sfruttare appieno il know how della persona in questione.

Progressione di carriera

La progressione di carriera all'interno del comparto della docenza se all'interno della stessa università deve avvenire per valutazione interna all'Università stessa.

Accelerazioni nella progressione di carriera possono scaturire solo a seguito di esito positivo dell'iter di valutazione comparativa.

È evidente che deve comunque essere sempre possibile per l'università che lo ritenesse opportuno o necessario, ad esempio per rafforzare o investire in specifici settori disciplinari, avviare procedure di valutazione comparative per reclutare professori per specifiche posizioni all'interno del comparto della docenza.

Mobilità della docenza

In regime di autonomia sempre più spinta non ha alcun senso mantenere il meccanismo del trasferimento da un'Università ad un'altra. Di conseguenza, i trasferimenti non possono che aver luogo solo a seguito di esito positivo dell'iter di valutazione comparativa. Pertanto, proprio al fine di incoraggiare la mobilità, deve essere eliminato il comma *m* dell'articolo 2 della legge 210/98 che impedisce di partecipare a valutazioni comparative presso altra università per una posizione, nel comparto della docenza, identica a quella occupata nella università di provenienza.

Parte III

Considerazioni finali

VERSO LA NUOVA UNIVERSITÀ

*Governare la
transizione*

C'è un ampio consenso nel ritenere che l'Università rappresenta un settore strategico per lo sviluppo del nostro paese. Ciò impone che si avvii quanto prima un confronto tra Parlamento e società civile che porti in tempi brevi alla riassetto del pianeta Università. Il CIPUR intende partecipare attivamente a tale confronto anche con il contributo costituito dal presente QUADERNO.

Il CIPUR ritiene necessario che al centro del confronto venga posta l'Università che verrà, senza farsi condizionare dalla situazione attuale. D'altro canto il CIPUR ritiene egualmente necessario che si elaborino norme che consentano di superare la transizione tra la situazione attuale e quella futura.

Napoli 28/10/2001